



**COMUNE DI PISCIOCCA  
PROVINCIA DI SALERNO**

**Ufficio**

***SETTORE LAVORI PUBBLICI***

**Proposta n. 450 del 10/12/2018 istruita da: Arch. Domenico CONTI  
Determina di settore n. 195 del 10/12/2018  
*Determina di R.G. n. 438 del 14/12/2018***

**OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA  
NEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO  
DI CAPRIOLI”. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z64263820B**

**PREMESSO:**

che, in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che nell'ambito dei lavori di "Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli" è stata redatta una perizia di variante e suppletiva per la quale, in sede di conferenza di servizi, è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno ed Avellino, con le seguenti prescrizioni: *che siano realizzati sondaggi archeologici preventivi alla realizzazione del marciapiede, della rampa di accesso e del muro in corrispondenza della strada comunale e che tutte le opere in progetto che prevedono lavori di scavo e/o movimento terra si svolgano sotto il controllo di un archeologo professionista dotato dei requisiti previsti dalla normativa vigente*;

che, pertanto, è necessario provvedere alla nomina di un archeologo professionista dotato dei prescritti requisiti;

che l'affidamento di tale servizio, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#) del D.Lgs. n. 50/2016, avviene nel rispetto dei principi di cui agli [articoli 30, comma 1, 34](#) e [42](#) dello stesso D.Lgs., nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
  - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- le linee guida ANAC n. 4, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, che al punto 4.3.2 prevedono che *per affidamenti di modico valore, ..., la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato*;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*, pertanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che, gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

e che, al di fuori di quanto sopra, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge n. 296/2006) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni e nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è possibile il ricorso al mercato elettronico in quanto alla data del presente provvedimento non risultano in catalogo servizi analoghi a quelli indicati in oggetto;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;

Considerato che per l'affidamento in oggetto è stato individuato la società POESIS S.r.l., con sede in Baronissi (SA), codice fiscale: 05684290652, nel rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

Vista l'offerta della suddetta Società, in base alla quale la spesa complessiva ammonta, preventivamente a € 1.500,00, oltre IVA al 22% per complessivi € 1.830,00, somma che trova copertura nell'ambito del quadro economico del progetto, finanziato con mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo, cap. 3401.01 del bilancio di esercizio in corso – gestione residui;

Dato atto che il professionista ha auto-dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata e che il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere alla competente Cassa professionale la regolarità contributiva dell'affidatario che dovrà essere confermata prima della stipula del contratto;

Rilevato, pertanto, che l'esecuzione del servizio di assistenza archeologica nei lavori di "Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli", può essere affidato mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), alla società POESIS S.r.l., con sede legale in Baronissi (SA), codice fiscale: 05684290652, per il prezzo preventivamente calcolato in € 1.830,00, IVA inclusa, imputando la spesa sul cap. 3401.01 del bilancio di esercizio in corso;

Considerato che le funzioni di RUP e di Direttore dell'Esecuzione possono essere svolte dal sottoscritto in quanto, in relazione all'importo del servizio, non sussistono motivi di incompatibilità;

Visto il codice CIG dell'intervento: Z64263820B;

#### D E T E R M I N A

- Di affidare direttamente, in relazione ai motivi in premessa indicati, alla società POESIS S.r.l., con sede legale in Baronissi (SA), codice fiscale: 05684290652, il servizio di assistenza archeologica nei lavori di "Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli", per l'importo complessivo di € 1.830,00, IVA inclusa, codice CIG: Z64263820B;

- di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di completare la realizzazione della Palestra alla frazione Caprioli adempiendo alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino;
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di assistenza archeologica nei lavori di "Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli";
  - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
  - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
  - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- Di impegnare, per l'esecuzione del servizio in oggetto, la somma di € 1.830,00 sul cap. 3401.01 del bilancio di esercizio in corso;
- di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
  - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;

Pisciotta, 14/12/2018

**Il Responsabile del Settore**  
Arch. Domenico CONTI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
U	2018	06022.02.0340101	897	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ALLA FRAZIONE CAPRIOLI - PALESTRA	1.830,00

Pisciotta, 14/12/2018

**Il Responsabile del Settore**  
Dr.ssa Felicia SATURNO

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE**

Pisciotta, 14/12/2018

Comune di Pisciotta Via Roma n.39 - 84066 - Pisciotta (Sa)

Il Responsabile del Settore

Tel.0974-973035 Fax 0974-970900

Arch. Domenico **CONTI**

comune.pisciotta@pec.it

Pag. 5 di 5